informativa fiscale
ISSN 2612-2987

SEAC
Direttore responsabile Giovanni Bort

INFORMATIVA N. 166 – 01 GIUGNO 2021

INFORMATIVA FISCALE

SETTORE **AGEVOLAZIONI**

IL C.D. "DECRETO SOSTEGNI-BIS" E IL NUOVO CREDITO D'IMPOSTA SANIFICAZIONE

RIFERIMENTI

- **Art. 32, DL n. 73/2021**

IN SINTESI

Nell'ambito del c.d. "Decreto Sostegni-bis" il Legislatore ha riproposto il c.d. "bonus sanificazione / acquisto DPI" per le spese sostenute nel periodo giugno-agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti di lavoro / strumenti utilizzati e l'acquisto di DPI / altri dispositivi di protezione per la salute di lavoratori e utenti.

In particolare il bonus in esame:

- *va utilizzato nel mod. REDDITI 2022 o in compensazione nel mod. F24;*
- *è pari al 30% delle spese sostenute nel predetto periodo;*
- *non può eccedere l'importo massimo di € 60.000 per beneficiario.*

SERVIZI COLLEGATI
settimana professionale
SO fisco SCHEDE OPERATIVE
il notiziario

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

Nell'ambito del DL n. 73/2021, c.d. "Decreto Sostegni-bis", il Legislatore ha riprosto il c.d. "bonus sanificazione / acquisto DPI" per le spese sostenute per la **sanificazione degli ambienti di lavoro / strumenti utilizzati e l'acquisto di DPI / altri dispositivi di protezione** per la salute di lavoratori e utenti. Al fine di favorire la riapertura delle attività e l'adozione di misure dirette a contenere / contrastare la diffusione del COVID-19, come previsto dall'art. 32 del Decreto in esame, ai soggetti:

- esercenti attività d'impresa / lavoro autonomo;
- enti non commerciali, compresi gli Enti del Terzo settore (ETS) e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
- strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale in possesso del codice identificativo di cui all'art. 13-quater, comma 4, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio";

spetta un **credito d'imposta pari al 30%** delle **spese sostenute nel periodo giugno-agosto 2021** per:

- la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati;
- l'acquisto di strumenti di protezione individuale e altri strumenti atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per il COVID-19.

Il credito d'imposta in esame spetta **fino ad un massimo di € 60.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di € 200 milioni per il 2021**.

Sono ammissibili all'agevolazione in esame le seguenti spese:

a) sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
b) somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai sopra citati soggetti;
c) acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa UE;
d) acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
e) acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lett. c), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa UE, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
f) acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Il credito d'imposta in esame:

- è utilizzabile nel mod. REDDITI 2022 o in compensazione nel mod. F24;
- **non è tassato** ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.

Le modalità attuative dell'agevolazione in esame sono demandate ad un apposito Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, nel rispetto del predetto limite di spesa (€ 200 milioni). È verosimile che, come avvenuto per l'analogo credito istituito dall'art. 125, DL n. 34/2020, sarà necessario presentare una specifica comunicazione finalizzata all'individuazione della percentuale utilizzabile per la quantificazione del bonus in esame.

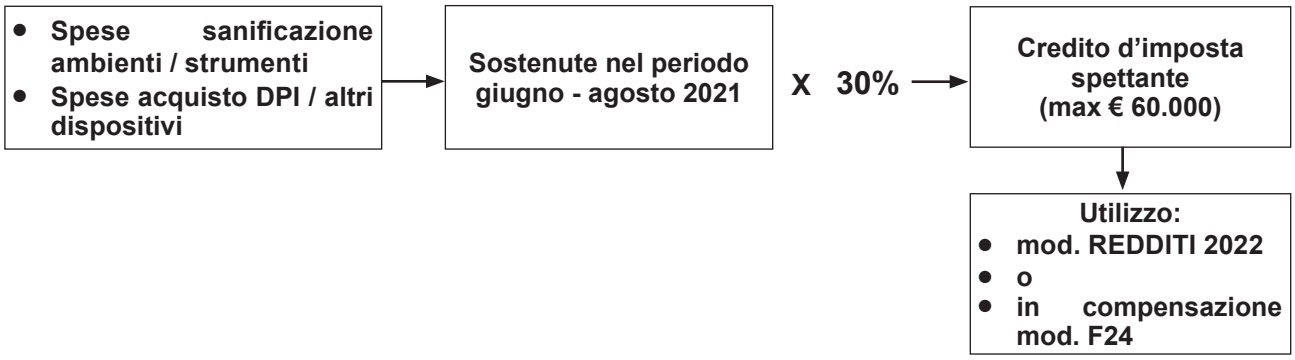

■

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it